



## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati SORIAL, NUTI, CARINELLI, CECCONI, D’AMBROSIO, NESCI, CANCELLERI, SPESSOTTO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, Massimiliano BERNINI, Paolo BERNINI, Nicola BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL’OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL’ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, Luigi DI MAIO, Manlio DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D’INCÀ, D’UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, Luigi GALLO, Silvia GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L’ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, Paolo Nicolò ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, Simone VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA e ZOLEZZI

(V. Stampato Camera n. 3220)

*approvato dalla Camera dei deputati il 15 marzo 2016*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 marzo 2016*

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Finalità, ambito di applicazione e sanzioni)*

1. All'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo e in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza dei lavoratori.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra l'abitazione e il luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio.

4. Gli organi costituzionali regolano l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia.

5. Le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo di cui al comma 3, la riduzione del numero

delle autovetture di servizio con autista non inferiore al 25 per cento rispetto a quelle disponibili alla data del 31 dicembre 2015, nonché la determinazione di un limite massimo di autovetture ad uso esclusivo e non esclusivo di cui può disporre ciascuna amministrazione, costituiscono per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, alle quali, nell'ambito delle rispettive competenze, tali enti adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero in sede di Conferenza unificata di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, effettuano la comunicazione ivi prevista entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora effettuato la comunicazione, vi provvedono nei successivi trenta giorni.

7. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al comma 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione.

8. La mancanza o l'incompletezza della comunicazione di cui al comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della medesima. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

9. A decorrere dal primo censimento successivo alla data di entrata in vigore della

presente legge, ogni dodici mesi, a fini informativi, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco aggiornato dei dati in suo possesso relativi alle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione pubblica di cui al comma 3, comprensivo di eventuali acquisti e dismissioni operate dalle singole amministrazioni. L'elenco è pubblico ed accessibile nel sito *internet* del medesimo Dipartimento, in una sezione specificamente dedicata.

10. Le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della presente legge sono poste in vendita con le modalità di cui all'articolo 2.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società soggette a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici e alle aziende speciali.

#### Art. 2.

*(Dismissione delle autovetture e destinazione delle risorse)*

1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture di proprietà delle pubbliche amministrazioni che debbano ancora essere dismesse sono soggette alla procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.

#### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.